


COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863 - 90.83.00 Fax: 0863 - 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

N. 74 DATA 30.06.2023	OGGETTO: Conferimento incarico per opposizione a Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Avezzano del 17.05.2023 proposto dall'Ing. Fabio Morgante CIG ZE43BCAEF9
--	--

L'anno **duemila ventitré** il giorno **trenta** del mese di **giugno** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 074 del 04.01.2023, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;

Premesso che, in data 25.05.2023, l'Ing. Fabio Morgante ha notificato Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Avezzano del 17.05.2023, acclarato al protocollo comunale n. 4342 del 25.05.2023, con il quale si ingiunge al Comune di Carsoli di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la complessiva somma di € 710,00, oltre interessi dalla domanda, le spese e gli onorari liquidati in € 321,50, di cui € 21,50 per spese ed € 300,00 per attività professionale, come da D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CNA;

valutato, ad una prima analisi e a seguito dei primi riscontri effettuati dagli uffici, che la pretesa appare in buona parte infondata e comunque contestabile, alla stregua delle regole che disciplinano, l'attività degli enti locali;

invocato il principio sancito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione e ritenuto di costituirsi in giudizio nel procedimento sopra menzionato a difesa delle proprie ragioni;

rilevato che gli incarichi legali conferiti per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici e che in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile (Linee guida ANAC n. 12/2018 recanti «Affidamento dei servizi legali», pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 264 del 13.11.2018);

considerato che nel dibattito concernente la natura degli incarichi legali di difesa in giudizio è intervenuta la Corte europea di giustizia con la decisione C-264/2018 (reperibile all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7679015>) nella quale si sostiene l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, di tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali e, di conseguenza, la natura intuitu personae del rapporto tra l'avvocato e il suo cliente in detta tipologia di servizi (secondo il giudice comunitario "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". Il

giudice giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che “da un lato, un siffatto rapporto intuito personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare”. Inoltre la recente pronuncia evidenzia come “la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Com-missione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni”);

richiamata altresì la recente sentenza 11 luglio 2019, n. 1271 con la quale il TAR Campania - Salerno, Sez. I, ha ribadito che il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici; il singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce dunque appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

rilevato ad ogni modo che questo Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato all’esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l’Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

ritenuto dunque, aderendo all’indirizzo della Corte europea di giustizia in tema di natura fiduciaria degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio conferiti da pubbliche amministrazioni per esigenze puntuali, di procedere fin dall’adozione dell’atto di Giunta Comunale all’individuazione del legale cui affidare l’opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Avezzano N. R.G. 505/2023, notificato al Comune di Carsoli in data 16.05.2023 dall’Ing. Fabio Morgante, acclarato al protocollo comunale n. 4032 del 17.05.2023;

visto il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 5415 del 30.06.2023, trasmesso su richiesta dell’Amministrazione, dall’Avv. Alessandro Felli, con studio legale in Via Corradini n. 255 – 67051 Avezzano (AQ), PEC avvalessandrofelli@pec.it, iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano al n. 1347 e rilevato che la spesa complessiva per la difesa delle ragioni dell’Ente ammonta ad € 346,00, oltre spese generali, cassa di previdenza ed IVA, vale a dire:

Compenso tabellare € 346,00
Totale variazioni in aumento + € 103,80
Compenso totale € 449,80
Spese generali (15% sul compenso totale) € 67,47
Cassa Avvocati (4%) € 20,69

Compenso complessivo € 537,96

oltre spese debitamente documentate (a titolo esemplificativo contributo unificato per € 21,50 e marca da bollo da € 27,00)
ed IVA al 22% per € 118,35 solo se dovuta al momento della liquidazione.

Preso atto del curriculum del legale, già in possesso dell’Amministrazione, illustrativo della professionalità ed esperienza, dal quale si evince il possesso delle capacità tecniche proporzionate allo svolgimento dell’incarico;

richiamata la Delibera di Giunta Comunale N. 92 del 30.06.2023 con la quale è stata promossa l'opposizione al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Avezzano notificato al Comune di Carsoli in data 25.05.2023 dall'Ing. Fabio Morgante, acclarato al protocollo comunale n. 4342 del 25.05.2023, nonché stato nominato quale legale dell'Ente l'Avv. Alessandro Felli, con studio legale in Via Corradini n. 255 – 67051 Avezzano (AQ), PEC avvalessandrofelli@pec.it, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano al n.1347.

ritenuto di dover confermare la nomina per l'incarico in oggetto all'Avv. Alessandro Felli così come disposto con Delibera di Giunta Comunale N. 92 del 30.06.2023 alle condizioni di cui al preventivo acquisito al prot. n. 5415 del 30.06.2023 e pertanto di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, e quindi alla sottoscrizione del disciplinare allegato sotto la lettera "A" alla Delibera di Giunta Comunale N. 92 del 30.06.2023;

rilevato che la spesa a carico del Comune, come da preventivo acquisito al prot. n. 5415 del 30.06.2023 è di € 537,96 per il compenso complessivo oltre spese debitamente documentate (a titolo esemplificativo contributo unificato per € 21,50 e marca da bollo da € 27,00) ed IVA al 22% solo se dovuta al momento della liquidazione corrispondenti ad € 118.35, per complessivi € 704,81;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di promuovere l'opposizione al Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Avezzano del 17.05.2023, acclarato al protocollo comunale n. 4342 del 25.05.2023, e proposto dall'Ing. Fabio Morgante così come disposto con Delibera di Giunta Comunale N. 92 del 30.06.2023;
- 3) di approvare il preventivo di spesa così come pervenuto presso questo Ente con prot. n. 5415 del 30.06.2023, trasmesso su richiesta dell'Amministrazione, dall'Avv. Alessandro Felli;
- 4) di confermare la nomina quale legale dell'Ente, dell'Avv. Alessandro Felli, con studio legale in Via Corradini n. 255 – 67051 Avezzano (AQ), PEC avvalessandrofelli@pec.it, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano al n.1347 così come disposto con Delibera di Giunta Comunale N. 92 del 30.06.2023 alle condizioni di cui al preventivo acquisito al prot. n. 5415 del 30.06.2023 e pertanto di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, e quindi alla sottoscrizione del disciplinare allegato sotto la lettera "A" alla Delibera di Giunta Comunale N. 92 del 30.06.2023;
- 5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Carlo Amendola e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente atto;
- 6) di dare atto che per il conferimento d'incarico di cui in oggetto, è stato acquisito il codice CIG ZE43BCAEF9;
- 7) di impegnare la spesa pari ad € 537,96 oltre IVA al 22% per € 118.35 (da corrispondere solo se dovuta al momento della liquidazione) e spese debitamente documentate corrispondenti ad € 48,50 per complessivi € 704,81 sul capitolo "Patrocinio Legale" alla miss.1 progr. 11 tit. I.
- 8) di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Carsoli, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. n. 50/2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Carlo Amendola



Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Carlo Amendola



Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile: Impegno n. 20370 del 30/06/2023

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 30/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa A.M. D'Andrea




Prot. n. 0002031 del 23-1-2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____:

- All'Albo Pretorio
- Sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Carlo Amendola



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
